

STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 7281978
Fax: +39 090 7281849
e-mail: segreteria.brescia@fbslaw.com
www.fbslaw.com

CLARIUM

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: + 39 030 46383
Fax: + 39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it



in partnership con



Newsletter Febbraio 2019



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.l.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrpolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

1. **Approfondimento Iperammortamento "variabile"** **2019**

Contesto normativo

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) conferma la **proroga dell'agevolazione dell'iperammortamento anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2019**, nonché per quelli eseguiti nel 2020 (fino al 31 dicembre), a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.

Resta confermata anche la **maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali** (di cui all'allegato B della L. 232/2016) per i soggetti che fruiscono dell'iperammortamento, mentre **non è riproposto il super ammortamento del 30%**, per il quale è quindi possibile fruire dell'agevolazione a condizione che il bene sia consegnato entro il prossimo 30 giugno 2019 in presenza del pagamento dell'acconto di almeno il 20% e della conferma dell'ordine entro lo scorso 31 dicembre 2018.

Aliquote

Tornando all'agevolazione dell'iperammortamento, **la Legge di Bilancio 2019 inserisce una novità importante in relazione al quantum agevolabile**, poiché, a differenza di quanto fino ad ora previsto (maggiorazione fissa del 150%), a partire dagli investimenti perfezionati nel 2019 la misura della maggiorazione è variabile nelle seguenti misure:

- **170%** per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
- **100%** per investimenti oltre all'importo di 2,5 milioni di euro e **fino a 10 milioni di euro**;
- **50%** per investimenti oltre all'importo

di 10 milioni di euro e **fino a 20 milioni di euro**;

- **nessuna agevolazione** per investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.

L'introduzione di una misura variabile di maggiorazione del costo dell'investimento porta con sé alcuni aspetti critici che in precedenza non sussistevano, ed in particolare per quanto riguarda il calcolo dell'agevolazione in presenza di **investimenti plurimi che eccedono le soglie indicate**.

Infatti, mentre non si presenta nessun problema in presenza di investimenti di importo non eccedente la soglia di euro 2,5 milioni, la questione si pone per investimenti che comportano il **superamento della predetta soglia** (o delle altre indicate).

Esempio pratico

Si pensi, ad **esempio**, ad un'impresa che nel 2019 esegua **investimenti per 4 milioni di euro acquistando tre beni strumentali** il cui costo è di euro 1 milione per due beni strumentali (con aliquota di ammortamento del 10%) e di euro 2 milioni per l'altro bene (con aliquota di ammortamento del 15%).

Poiché le aliquote di ammortamento possono essere differenti, è del tutto evidente che è **interesse dell'impresa "attribuire" la maggiorazione del 170% a quei cespiti con aliquota superiore**, così da massimizzare l'agevolazione (nel caso di specie all'investimento relativo al bene di costo pari ad euro 2 milioni).

In assenza di indicazioni normative, si ritiene che **l'impresa sia libera di scegliere come "ordinare" gli investimenti al fine di applicare l'agevolazione, in modo tale da ottenere un miglior risultato fiscale in termini di agevolazione**.

Nel caso di specie si porrebbe altresì

l'ulteriore questione che, attribuendo la maggiorazione del 170% all'investimento di euro 2 milioni, l'impresa disporrebbe ancora di un plafond residuo di 0,5 milioni con la stessa percentuale del 170%, a fronte tuttavia di due investimenti di importo pari ad 1 milione di euro cadauno.

Si ritiene, anche se ciò comporta maggiori complicazioni nel conteggio dell'agevolazione, che il terzo investimento (a scelta dell'impresa tra i due residui in relazione alla percentuale di ammortamento) debba essere **suddiviso in due parti**: per euro 0,5 milioni la maggiorazione è pari al 170%, mentre per la parte residua (0,5 milioni) la maggiorazione scende al 100%.

Per il **terzo investimento**, infine, la **maggiorazione** si ritiene **pari al 100%** per l'intero importo.

Si sottolinea, infine, che per le **imprese che entro il 31 dicembre 2018 hanno corrisposto un acconto almeno del 20% e hanno ottenuto la conferma dell'ordine da parte del venditore**, e la cui consegna del bene avvenga entro il 31 dicembre 2019, si rendono applicabili le precedenti regole con conseguente **maggiorazione del 150% a prescindere dall'importo dell'investimento stesso**.

Conclusione

In buona sostanza, per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2019 potranno aversi **quattro diverse misure dell'agevolazione (150%, 170%, 100% e 50%)**, ovvero **nessuna agevolazione** laddove l'importo ecceda la **soglia di euro 20 milioni** (senza tener conto degli investimenti che fruiscono della maggiorazione del 150% in base alle vecchie regole).

2 Approfondimento legale

2.1 SOCIETÀ: Cass. civ. Sez. V, 17/01/2019, n. 1118

L'avviamento si identifica con la capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia con una qualità dell'azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, dovendo considerare la prevedibile capacità dell'azienda di coprire i costi siano essi di natura commerciale o fiscale.

L'avviamento è la capacità dell'azienda di conseguire redditi nel tempo, quindi, la sua attitudine ad ottenere utili, ossia produrre flussi finanziari e reddituali in misura superiore a quella ordinaria. Tale attitudine può essere dovuta a:

- 1) fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso non hanno un valore autonomo;
- 2) incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù della loro organizzazione in un sistema efficiente e idoneo a produrre utili.

Il marchio di un'azienda deve, dunque, essere compreso nel valore di avviamento della stessa, se fa parte del "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

2.2 SOCIETÀ: Cass. civ. Sez. I Ord., 09/01/2019, n. 285

L'amministratore è legato alla società da un rapporto di tipo societario che esula dall'ambito dell'art. 409 c.p.c., essendo viceversa egli il vero egemone dell'ente sociale: la tipicità e la specificità del rapporto di amministrazione consistono nell'essere appunto, un "rapporto di tipo societario". Ciò

perché i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand'anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale.

2.3 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: Cass. civ. Sez. II, 03/01/2019, n. 5

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "*quoad functionem*", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza, in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare Consob a garanzia degli investitori, e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob.

2.4 FALLIMENTO: Cass. civ. Sez. I Ord., 12/10/2018, n. 25610 (rv. 650591-02)

Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della "*par condicio creditorum*". (Nella specie, la S.C., nel ribadire tale principio, ha ritenuto che anche la condotta dell'amministratore che abbia trattenuto, a soddisfazione di un proprio credito per il rimborso di un finanziamento nei confronti della società, la somma ricevuta quale corrispettivo della vendita di una partecipazione societaria, possa costituire oggetto di azione di responsabilità a norma dell'art. 146 L.F.). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2013).

2.5 BANCA: Cass. civ. Sez. I Ord., 08/01/2019, n. 207

In tema di onere della prova, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere "*in re re ipsa*", ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.



Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 46383
Fax: +39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it
